Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 17 gennaio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1805.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo tra Italia e Ceylon per i servizi aerei con Annesso e scambi di note (Colombo, 1° giugno 1959)

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CEYLON RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Ceylon d'ora in poi indicati come le « Parti contraenti »,

Desiderando concludere un Accordo per istituire e promuovere servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là di essi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944;

b) il termine « Autorità aeronautiche » significa nel caso del Ceylon il Dipartimento dell'Aviazione civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo) o in ambedue i casi ogni persona o Ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Dipartimento o da tale Direzione generale;

c) il termine « impresa designata » significa una impresa di trasporto aereo che una Parte contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorità aeronautiche e con notifica scritta, alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, in conformità dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo II

Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso. Qualora, poi, entrambe le Parti contraenti ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione così modificata continuerà ad avere vigore per la ulteriore durata del presente Accordo.

Articolo III

1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »). I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV.

2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente ha i diritti:

a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente;

b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; e

c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte contraente o di un terzo Paese.

3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso a conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte contraente.

4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte contraente relativi all'entrata nel suo territorio o alla uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o alla operazione di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Articolo IV

1. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per iscritto — a mezzo delle sue Autorità aeronautiche — all'altra Parte contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. Ricevuta la designazione, la Parte contraente deve — per mezzo delle sue Autorità aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo — concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attività dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.

5. L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X.

6. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterrà necessarie nel caso che l'impresa designata dall'altra Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte, oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sarà adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti contraenti: consultazione che avrà inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Articolo V

1. Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sarà accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che è applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione più favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti contraenti sarà obbligata a concedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla prima Parte contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocità saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi.

2. Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione più favorita.

3. Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra Parte contraente, esenti da diritti doganali o altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. Il carburante, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità doganali dell'altra Parte contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorità doganali.

Articolo VI

1. Le imprese di entrambe le Parti contraenti debbono godere di possibilità eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra, ed oltre, i loro rispettivi territori.

2. Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse.

3. La capacità fornita dalle imprese designate di entrambe le Parti contraenti su qualsiasi rotta aerea specificata dovrà essere strettamente commisurata alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di un'impresa designata nel fornire la capacità su una rotta specificata, sarà il trasporto, ad un ragionevole fattore di carico, del traffico su quella rotta tra il territorio della Parte contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico.

4. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente può imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, traffico destinato a e proveniente da terzi Paesi, utilizzando una parte della capacità totale che può essere fornita dall'impresa in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo.

5. L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Articolo VII

1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno regolarmente al fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti contraenti può, in ogni momento, richiedere all'altra Parte contraente una con-

sultazione al fine di apportare quelle modifiche al presente Accordo che essa riterrà convenienti. Tale consultazione avrà inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.

3. Qualora sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno confermate mediante scambio di lettere fra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti.

Articolo VIII

Ciascuna Parte contraente farà in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente, col massimo preavviso possibile, copie degli orari pubblicati, dei manuali di orari nonchè le eventuali modifiche, e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorità aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.

Articolo IX

Ciascuna Parte contraente farà in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente le statistiche relative al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attraverso il territorio dell'altra Parte contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

Articolo X

1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli « standards » di velocità e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo articolo.

2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo articolo debbono essere concordate — per ognuna delle rotte specificate — fra le imprese designate interessate (ove, ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o su parte di essa), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità aeronautiche di ambedue le Parti contraenti.

3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.

4. Qualora le Autorità aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'articolo XI del presente Accordo.

5. *a*) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo XI del presente Accordo.

b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni di questo articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni di questo articolo.

Articolo XI

1. Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporla mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII.

2. Se le Parti contraenti non riescano a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni,

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente; o

b) se non sono d'accordo su ciò o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un Tribunale arbitrale, non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte contraente possono sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale, o in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione, o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte internazionale di giustizia.

3. Le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4. Se e fino a quando una o l'altra delle Parti contraenti, o un'impresa designata dall'una o dall'altra Parte contraente, non si uniformano alle decisioni prese in base a quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte contraente può limitare, sospendere o revocare alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata da detta Parte contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso dal presente Accordo.

Articolo XII

Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

Articolo XIII

Ciascuna Parte contraente può, in ogni momento, comunicare all'altra Parte contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Orga-

nizzazione per l'Aviazione civile internazionale. Se tale comunicazione è fatta, l'Accordo cessa d'aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto termine. In assenza d'una accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale.

Articolo XIV

1. L'Annesso unito al presente Accordo sarà considerato come parte dell'Accordo e ogni riferimento al l'Accordo comprenderà anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

2. Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

3. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Colombo il 1° giugno 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
GIOVANNI BOVETTI

Per il Governo del Ceylon
M. SENANAYAKE

ANNESSO

Sezione I

L'impresa designata dal Governo della Repubblica Italiana sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio del Ceylon su ciascuno dei punti specificati.

Rotte: Italia - Punti intermedi - Colombo e oltre.

Sezione II

L'impresa designata dal Governo del Ceylon sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulle rotte specificate in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio italiano su ciascuno dei punti specificati.

Rotte: *A*) Colombo - Bombay - Karachi - Bahrein o Kuwait o Dharhan - Cairo - Roma - Londra Amsterdam.

B) Colombo - Bombay - Karachi - Bahrein o Kuwait o Dharhan - Beirut o Cairo - Roma - Parigi - Amsterdam.

Sezione III

a) Punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono, a scelta dell'impresa designata essere omessi su uno, più o su tutti i voli.

b) Se, in ogni momento, uno o più servizi sulle rotte specificate è operato dall'impresa designata dell'una o l'altra Parte contraente in modo tale da terminare nel territorio dell'altra Parte contraente e non come parte di un servizio aereo di transito diretto al di là di tale territorio, il punto (o i punti) terminale di tale servizio (o di tali servizi) sulle rotte specificate saranno concordati in anticipo tra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo d'Italia e il Governo del Ceylon firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo del Ceylon per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.

Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra, l'espressione « proprietà sostanziale e l'effettivo controllo » significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata operi i suoi servizi di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte contraente che ha designato l'impresa o i suoi cittadini non sarà considerata come avente la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata, a meno che la Parte contraente o i suoi cittadini, in aggiunta alla proprietà della maggior parte dei beni dell'impresa designata, abbia anche

I) controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata e

II) proprietà e controllo effettivo della maggior parte di tutti gli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.

2. Le condizioni circa la proprietà degli aeromobili sopra indicate non entreranno in vigore per un periodo temporaneo.

L'acquisto della maggioranza della flotta degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi concessi alla Compagnia designata dal Governo del Ceylon sarà effettuato entro il più breve tempo possibile.

3. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano.

Sinceramente Suo

M. SENANAYAKE
Presidente della Delegazione del Ceylon

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna contenente il seguente testo:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo d'Italia e il Governo del Ceylon firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo del Ceylon per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.

Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra, l'espressione « proprietà sostanziale o l'effettivo con-

trollo » significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata operi i suoi servizi di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte contraente che ha designato l'impresa o i suoi cittadini non sarà considerata come avente la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata, a meno che la Parte contraente o i suoi cittadini, in aggiunta alla proprietà della maggior parte dei beni dell'impresa designata, abbia anche

I) controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata e

II) proprietà e controllo effettivo della maggior parte di tutti gli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.

2. Le condizioni circa la proprietà degli aeromobili sopraindicate non entreranno in vigore per un periodo temporaneo. L'acquisto della maggioranza della flotta degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi concessi alla Compagnia designata dal Governo del Ceylon sarà effettuato entro il più breve tempo possibile.

3. Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano ».

Ho l'onore di confermarLe che quanto sopra rappresenta anche l'intendimento del Governo italiano.

Sinceramente Suo

GIOVANNI BOVETTI
Presidente della Delegazione Italiana

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Con riferimento all'Accordo firmato oggi relativo ai servizi aerei tra il Governo del Ceylon e il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di designare a sensi dell'articolo IV, per conto del Governo del Ceylon l'Air Ceylon come la Compagnia che opera i servizi concordati.

Le sarò oltremodo grato se Ella vorrà confermare che all'Air Ceylon saranno accordati i seguenti diritti di traffico, a norma dell'articolo VI paragrafo 5 del menzionato Accordo, con effetto immediato:

a) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *A* di cui all'Annesso;

b) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *B* di cui all'Annesso.

Sinceramente Suo

M. SENANAYAKE
Presidente della Delegazione del Ceylon

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna, contenente il seguente testo:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi relativo ai servizi aerei tra il Governo del Ceylon e il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di designare a sensi dell'articolo IV, per conto del Governo del Ceylon l'Air Ceylon come la Compagnia che opera i servizi concordati.

Le sarò oltremodo grato se Ella vorrà confermarmi che all'Air Ceylon saranno accordati i seguenti diritti di traffico, a norma dell'articolo VI paragrafo 5 del menzionato Accordo, con effetto immediato:

a) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *A* di cui all'Annesso;

b) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *B* di cui all'Annesso ».

Ho l'onore di confermare che quanto sopra rappresenta l'intendimento del Governo della Repubblica Italiana.

Sinceramente Suo

GIOVANNI BOVETTI
Presidente della Delegazione Italiana

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF CEYLON RELATING TO AIR SERVICES

The Government of the Italian Republic and the Government of Ceylon, hereinafter described as the « Contracting Parties »,

Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and promoting air services between and beyond their respective territories,

Have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires:

(*a*) the term « The Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944;

(*b*) the term « Aeronautical Authorities » means, in the case of Ceylon, the Department of Civil Aviation and, in the case of Italy, the Ministry of Defence-Air (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) or in both cases any person or body authorised to perform any functions presently exercised by the said Department or by the said Ministry or similar functions;

(*c*) the term « designated airline » means the airline which one Contracting Party shall have designated, through its aeronautical authorities and by written notification, to the aeronautical authorities of the other Contracting Party, in accordance with Article IV of the present Agreement, for the operation of air services on the routes specified in such notification;

(*d*) the term « territory », « air service », « international air service », « airline » and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 2 and 96 of the Convention.

Article II

Tho the extent to which they are applicable to the air services established under the present Agreement, the provisions of the Convention shall remain in force in their present form between the Contracting Parties for the duration of the Agreement, as if they were an integral part of the Agreement, unless both Contract-

ing Parties ratify any amendment to the Convention which shall have duly come into force in which case the Convention as amended shall remain in force, for the duration of the present Agreement.

Article III

Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex hereto (hereinafter called « the agreed services » and « the specified routes »).

The agreed services may be inaugurated at any time after the provisions of Article IV have been complied with.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party,

(*b*) to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes, and

(*c*) while operating an agreed service on a specified route to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down or taking on international traffic in passengers, cargo and mail originating in or destined for the territory of the first Contracting Party or of a third country.

3. Nothing in paragraph 2 of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

4. The laws, regulations and instructions of one Contracting Party relating to entry into or departure from its territory of aircraft or air services operated in international air navigation or to the operation of such aircraft or air services while within its territory shall apply to aircraft and agreed services of the designated airline of the other Contracting Party.

Article IV

Each Contracting Party shall have the right — through its own aeronautical authorities — to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

2. On receipt of the designation, the Contracting Party shall, through its own aeronautical authorities and subject to the provisions of paragraph 3 and 4 of this Article, without delay grant to the designated airline the appropriate operating authorization.

3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws and regulations normally applied by them to the operations of air carriers and of international commercial air services.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of the airline and to withhold or revoke the grant to the airline of the rights specified in paragraph 2 of Article III of the present Agreement or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by the airline of those rights in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of the Contracting Party designating the airline.

5. The airline so designated and authorized may begin to operate the agreed services at any time provided that the provision of Articles VIII and X have been complied with.

6. Each Contracting Party reserves the right to itself to withhold or revoke, or impose such appropriate conditions as it may deem necessary with respect to an operating authorization in case of failure by a designated airline of the other Party to comply with the laws and regulations of the former Party, or in case, in the judgement of the former Party, there is a failure to fulfil the conditions under which the rights are granted by this Agreement. Such action shall be taken only after consultation which shall commence within a period of sixty days from the date of the request.

Article V

Fuel, lubricating oils, spare parts and aircraft stores introduced into the territory of a Contracting Party or taken on board aircraft of the airline designated by the other Contracting Party which are in the said territory, for the exclusive use of aircraft of the same airline operating the agreed services shall be accorded, with respect to customs duties, inspection fees and other similar charges, treatment not less favourable than that granted to the national airlines operating scheduled international air services or to the airlines of the most favoured nation; provided that neither Contracting Party shall be obliged to grant to the designated airline of the other Contracting Party, exemption or remission of customs duties, inspection fees or similar charges unless such other Contracting Party grants exemption or remission of such charges to the designated airline of the first Contracting Party. In this regard, the concessions to be granted on the basis of reciprocity will be adopted by mutual understanding between the respective Governments.

2. The aircraft of the designated airline engaged in the agreed services in flights from, to or across the territory of a Contracting Party, shall be admitted into the territory of the other Contracting Party temporarily free from customs duties, inspection fees and other similar charges, in the same manner as the aircraft of the most favoured nation.

3. Fuel, lubrificating oils, aircraft stores, spare parts and normal equipment retained on board aircraft of the designated airline of a Contracting Party authorized to operate the agreed services, shall, in the territory of the other Contracting Party, be exempt from customs duties and other similar charges, even when they are used or consumed during flights over the said territory.

4. Fuel, lubricating oils, spare parts, aircraft stores and normal equipment which are exempt from any duties and charges under the provisions of the

above paragraph cannot be unloaded without the permission of the customs authorities of the other Contracting Party. When they cannot be used they must be re-exported. While awaiting use or re-exportation, they shall be kept under the supervision of the customs authorities.

Article VI

There shall be fair and equal opportunity for the designated airlines of both Contracting Parties to operate the agreed services on the specified routes between and beyond their respective territories.

2. In the establishment and operation of the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on any of the specified routes or sectors thereof.

3. The capacity provided by the designated airlines of both Contracting Parties on any specified air route shall bear a close relationship to the requirements of the public for air transport on that route. The primary objective of a designated airline in providing capacity on a specified route shall be the carriage, at a reasonable load factor, of the traffic on that route between the territory of the Contracting Party designating the airline and the countries of destination of the traffic.

4. The designated airline of each Contracting Party may embark and disembark in the territory of the other Contracting Party traffic destined for and coming from third countries by utilising a part of the total capacity which may be provided by the airline in conformity with the provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 5 of this Article.

5. The interpretation and application of these paragraphs shall be such as may be agreed from time to time between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

Article VII

In a spirit of close collaboration, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties will consult regularly with a view to assuring the observance of the principles and the implementation of the provisions set forth in the present Agreement.

2. Either Contracting Party may at any time request consultation with the other with a view to initiating any amendments of the present Agreement which it may deem desirable. Such consultation shall begin within a period of sixty days from the date of the request.

3. Should agreement be reached on amendment of the Agreement or its Annex, amendment of the Agreement will come into effect upon confirmation by an exchange of diplomatic notes and amendment of the Annex will come into effect upon confirmation by an exchange of letters between the aeronautical authorities of the two Contracting Parties.

Article VIII

Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party as long in advance as practicable copies of time tables, tariff schedules, including any modification thereof, and all other relevant information concerning the operation of the agreed services including such information as may be required to satisfy the aeronautical authorities that the requirements of the present Agreement are being duly observed.

Article IX

Each Contracting Party shall cause its designated airline to provide to the aeronautical authorities of the other Contracting Party statistics relating to the traffic carried during each month on their air services to, from or over the territory of the other Contracting Party showing the origin and destination of the traffic.

Article X

The tariffs on any agreed service shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and, where it is deemed suitable, the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph 1 of this Article, shall be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned (where it is deemed suitable, in consultation with other airlines operating over the whole or parts of that route), having regard to the relevant rates adopted by the International Air Transport Association. The tariffs so agreed shall be subject to the approval of the aeronautical authorities of both Contracting Parties.

3. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article, the aeronautical autorities of the Contracting Parties endeavour to determine the tariff by agreement between themselves.

4. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph 2 of this Article or on the determination of any tariff under paragraph 3, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article XI of the present Agreement.

5. *(a)* No tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party are dissatisfied with it except under the provisions of paragraph 3 of Article XI of the present Agreement.

(b) When tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article, these tariffs shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article.

Article XI

If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by consultation between themselves as laid down in Article VII.

2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by consultation:

(*a*) they may agree to refer the dispute for decision to an arbitral tribunal appointed by agreement between them or to some other person or body; or

(*b*) if they do not so agree or if, having agreed to refer the dispute to an arbitral tribunal, they cannot reach agreement as to its composition, either Contracting Party may submit the dispute for decision to any tribunal competent to decide it which may hereafter be established within the International Civil Aviation Organization or, if there is no such tribunal, to the Council of the said Organization, or if it is not possible to submit the dispute to the said Council, to the International Court of Justice.

3. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.

4. If and so long as either Contracting Party or the designated airline of either Contracting Party fails to comply with the decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, withhold or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of the present Agreement to the Contracting Party in default or to the designated airline of that Contracting Party.

Article XII

In the event of the conclusion of any general multilateral convention concerning air transport by which both Contracting Parties became bound, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such convention.

Article XIII

Either Contracting Party may at any time give notice to the other of its desire to terminate the present Agreement. Such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article XIV

1. The Annex attached to the present Agreement shall be deemed to be part of the Agreement and all references to the « Agreement » shall include references to the Annex, except where otherwise expressly provided.

2. The present Agreement shall be subject to ratification and instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

3. The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of instruments of ratification.

In witness whereof the undersigned plenipotentiaries, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Colombo this 1st day of June One Thousand Nine Hundred and Fifty-nine in duplicate in Italian and English languages, both texts being equally authentic

For the Government of Ceylon	*For the Government of the Italian Republic*
M. Senanayake	Giovanni Bovetti

ANNEX

Section I

The airline designated by the Government of the Italian Republic shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of Ceylon at each of the points specified.

Route: Italy Intermediate points Colombo and points beyond.

Section II

The airlines designated by the Government of Ceylon shall be entitled to operate air services in both directions on the route specified in this Section and to land for traffic purposes in the territory of Italy at each of the points specified.

Routes: *A*) Colombo Bombay Karachi Bahrain or Kuwait or Dhahran Cairo Rome London Amsterdam.

B) Colombo Bombay Karachi Bahrain or Kuwait or Dhahran Beirut or Cairo Rome Paris Amsterdam.

Section III

(*a*) Points on any of the specified routes may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights.

(*b*) If, at any time any of the services on the specified routes are so operated by the designated airline of either Contracting Party as to terminate in the territory of the other Contracting Party and not as part of a transiting air service extending beyond such territory, the terminal point(s) of such service(s) on the specified routes shall be agreed previously between the aeronautical authorities of the Contracting Parties.

The President of the Ceylon Delegation to the President of the Italian Delegation

Colombo, 1st June 1959

My dear President,

I have the honour to refer to the Air Services Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ceylon signed today and to record hereunder the understanding of our Governments in regard to the interpretation and application of Article IV of the said Agreement:

For the purpose of paragraph IV of Article IV, referred to above, the expression « substantial ownership and effective control » means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Govern-

ment or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have ownership and effective control of the designated airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also

(i) effective control in the management of the designated airline, and

(ii) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.

2. The conditions in regard to ownership of aircraft referred to above will not come into effect for a provisional period. The purchase of the major part of the fleet of aircraft used in the operation of the agreed services of the designated airline of the Government of Ceylon will be effected in the shortest possible time.

3. I have the honour to request you kindly to confirm that this is also the understanding of the Government of the Italian Republic.

Yours sincerely,

M. Senanayake
President
of the Ceylon Delegation

The President of the Italian Delegation
to the President of the Ceylon Delegation

Colombo, 1st June 1959

My dear President,

I have the honour to refer to your letter of today's date, reading as follows:

« I have the honour to refer to the Air Services Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ceylon signed today and to record hereunder the understanding of our Governments in regard to the interpretation and application of Article IV of the said Agreement:

For the purpose of paragraph IV of Article IV, referred to above, the expression « Substantial ownership and effective control » means that in any case where the designated airline operates its services under this Agreement by entering into any agreement with the airline of any other country or the Government or nationals of any other country, the Contracting Party designating the airline or its nationals shall not be deemed to have ownership and effective control of the designated airline, unless the Contracting Party or its nationals, in addition to the ownership of the major part of the assets of the designated airline, have also

(i) effective control in the management of the designated airline, and

(ii) ownership and effective control of the major part of the fleet of aircraft and equipment used in the operation of the services.

2. The conditions in regard to ownership of aircraft referred to above will not come into effect for a provisional period. The purchase of the major part of the fleet of aircraft used in the operation of the agreed services of the designated airline of the Government of Ceylon will be effected in the shortest possible time.

3. I have the honour to request you kindly to confirm that this is also the understanding of the Government of the Italian Republic ».

I have the honour to confirm that the above represents also the understanding of the Government of the Italian Republic.

Yours sincerely,

Giovanni Bovetti
President
of the Italian Delegation

The President of the Ceylon Delegation
to the President of the Italian Delegation

Colombo, 1st June, 1959

My dear President,

With reference to the Agreement signed today relating to air services between the Government of Ceylon and the Government of the Italian Republic, I have the honour under Article IV to designate on behalf of the Government of Ceylon, Air Ceylon as the airline which will operate the agreed services.

I shall further be grateful if you will confirm my understanding that Air Ceylon will be accorded under Article VI paragraph 5 of the aforesaid Agreement the following traffic rights with immediate effect:

(*a*) A single weekly frequency in both directions on route *A* in the Annex.

(*b*) A single weekly frequency in both directions on route *B* in the Annex.

Yours sincerely,

M. Senanayake
President
of the Ceylon Delegation

The President of the Italian Delegation
to the President of the Ceylon Delegation

Colombo, 1st June, 1959

My dear President,

I have the honour to refer to your letter of today's date, reading as follows:

« With reference to the Agreement signed today relating to air services between the Government of Ceylon and the Government of the Italian Republic, I have the honour under Article IV to designate on behalf of the Government of Ceylon, Air Ceylon as the airline which will operate the agreed services.

I shall further be grateful if you will confirm my understanding that Air Ceylon will be accorded under Article VI paragraph 5 of the aforesaid Agreement the following traffic rights with immediate effect:

(*a*) A single weekly frequency in both directions on route *A* in the Annex.

(*b*) A single weekly frequency in both directions on route *B* in the Annex ».

I have the honour to confirm that the above represents also the understanding of the Government of the Italian Republic.

Yours sincerely,

Giovanni Bovetti
President
of the Italian Delegation

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1962, n. 1806.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto marchigiano « Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in Ancona.

N. 1806. Decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto marchigiano Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 52. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1962, n. 1807.

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di Storia Patria per il Friuli.

N. 1807. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di Storia Patria per il Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 46. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1808.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Monti-Torrioli », con sede in Città di Castello.

N. 1808. Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Fondazione Monti-Torrioli », con sede in Città di Castello, istituita con testamento olografo in data 10 agosto 1958 dalla signora Igea Torrioli, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 47. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1809.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa di Fatima », con sede in Trevi (Perugia).

N. 1809. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « Casa di Fatima », con sede in Trevi (Perugia), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 53. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1810.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in Barletta (Bari).

N. 1810. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1963
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 61. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1962.

Concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente « norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni »;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1958, 6 febbraio 1960, 14 luglio 1960, 9 febbraio 1961 e 2 marzo 1962, concernenti la concessione di deroghe temporanee di carattere generale all'applicazione di alcune disposizioni contenute nei citati decreti presidenziali;

Viste le istanze intese ad ottenere una proroga di alcune delle deroghe concesse con i succitati decreti ministeriali;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Considerata la necessità di accogliere alcune delle suddette richieste, le quali sono giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 7 gennaio 1956, n. 164, indicati nelle allegate tabelle *A* e *B*, non si applicano per il periodo di tempo, per le attività produttive e per i settori industriali a fianco di ciascuno di essi segnato, subordinatamente all'adozione ed alla sussistenza delle misure sostitutive di sicurezza di cui alle tabelle medesime.

Art. 2.

Le altre istanze di proroga delle deroghe all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli non elencati nelle allegate tabelle sono respinte, perchè non giustificate da esigenze tecniche o di esercizio o da altri motivi eccezionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1962

Il Ministro: Bertinelli

TABELLA A

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	Attività produttive o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	178 Rapporto tra i diametri delle funi e quelli dei tamburi e delle pulegge di avvolgimento	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1963	Verifiche delle funi e catene, da parte della ditta, ad intervalli non superiori a 30 giorni. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.
2	188 Piani di scorrimento delle gru a ponte	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1965	a) sistema di blocco che impedisca il movimento della gru a ponte quando uno o più lavoratori accedano sui piani di scorrimento; b) effettuazione a terra del cambio turno dei gruisti.
3	192 Divieto della discesa libera dei carichi	Tutte le attività produttive, limitatamente all'impiego di elevatori azionati da motore termico	31 dicembre 1964	Verifiche settimanali del freno e verifiche mensili del punto di ancoraggio, da effettuarsi da parte della ditta. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.
4	220, 1° comma Difesa dei piani inclinati	Tutte le attività produttive	31 dicembre 1964	Verifiche settimanali, da parte della ditta, delle condizioni delle funi e degli attacchi. I risultati delle verifiche devono essere riportati su appositi verbali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

TABELLA B

Numero d'ordine	Articolo del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni	Attività produttiva o settore industriale	Termine finale della deroga	Misure sostitutive di sicurezza
1	34 Nome o marchio di fabbricazione sulle aste e sui tubi	Settore costruzioni	31 dicembre 1964	-
2	35, 3° comma Area minima della base metallica	Settore costruzioni	31 dicembre 1964	Impiego di un elemento di ripartizione del carico fra le basi ed i ripiani di appoggio mediante piastra metallica o altro materiale idoneo, la cui area complessiva non può essere inferiore a quella fissata dall'art. 35.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1962.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 17 marzo 1936 e il proprio decreto in data 2 febbraio 1949 coi quali il Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle provincie del Lazio nonchè nel territorio dei comuni di Narni e Orvieto, in provincia di Terni;

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, con sede in Roma, coi decreti in data 17 marzo 1936 e 2 febbraio 1949, di che in premessa, è estesa al territorio della provincia di Caserta e a quello del comune di Isernia, in provincia di Campobasso.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(205)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.

Direttive annuali per l'attuazione del « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura » nell'esercizio 1962-63.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, sul « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto successivo, recante le direttive di intervento previste dall'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i Comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste ed i competenti organi delle Regioni a statuto speciale,

Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale per la ricostruzione;

Interpellate le Associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e degli imprenditori agricoli;

Considerati i risultati conseguiti nel primo periodo di applicazione della suddetta legge, in base alle direttive annuali emanate con il decreto ministeriale 28 novembre 1961, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 30 novembre successivo;

Ritenuto che al fine di conseguire le finalità indicate dalla legge sia opportuno assicurare, per il successivo periodo della sua applicazione, la continuità degli indirizzi di intervento stabiliti con il decreto ministeriale di cui al comma precedente;

Decreta:

Per l'attuazione degli interventi e delle provvidenze, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, relativi all'impiego dei fondi stanziati per l'esercizio finanziario 1962-63, verranno osservate le direttive annuali stabilite col decreto ministeriale 28 novembre 1961 e del relativo allegato, pubblicati sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 30 novembre successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1963

Il Ministro: RUMOR

(267)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1962, registro n. 30, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 31 marzo 1959 dal direttore di 1ª classe di dogana Giuffrida Giuseppe avverso il provvedimento del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con il quale venne disposto il di lui collocamento a riposo, a decorrere dal 1° dicembre 1958, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1962, registro n. 31, foglio n. 4, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 24 gennaio 1960 dalla signora Paoli Nives vedova dell'ispettore di dogana Contu Guido avverso il mancato accoglimento della di lei istanza intesa ad ottenere l'ammissione del defunto marito allo scrutinio per la promozione alla qualifica di vice direttore.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1962, registro n. 30, foglio n. 372, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 20 settembre 1959 dal diretore di 1ª classe di dogana Iadarola Luigi avverso il provvedimento del Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con il quale venne disposto il di lui collocamento a riposo a decorrere dal 1° luglio 1959, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(228)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Revoca del decreto interministeriale 12 agosto 1958, n. 80, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale sita in sinistra del torrente Idice, in comune di San Lazzaro di Savena (Bologna).

Con decreto 21 dicembre 1962, n. 954/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stata disposta la revoca del decreto interministeriale 12 giugno 1958, n. 80 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13 dicembre 1958, n. 300) col quale fu disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale sita in sinistra del torrente Idice, in comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), al foglio X, mappale 79/1, di mq. 5880, come è indicato nella planimetria allegata al decreto stesso, in scala 1:2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna il 26 aprile 1957.

(177)

Rettifica del decreto interministeriale 28 settembre 1957, relativo al passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di due zone di terreno in sinistra del torrente Pisciato, in comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 11 febbraio 1961, n. 44, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stata disposta la rettifica del decreto interministeriale 28 settembre 1957, n. 228 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 10 febbraio 1958) per quanto riguarda il terreno passato con il decreto stesso dal Demanio al patrimonio dello Stato, terreno che è soltanto quello segnato nel catasto del comune di Condofuri (Reggio Calabria), al foglio n. 33, di mq. 3760, ed indicato in tinta gialla, nella planimetria 10 gennaio 1959, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(178)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,80	620,76	620,78	620,8025	620,80	620,81	620,79	620,80	620,81	620,77
$ Can.	575,55	576,60	576,50	576,70	574,75	575,97	576,625	575,74	576 —	576,50
Fr. Sv.	143,41	143,43	143,45	143,45	143,45	143,44	143,45	143,40	143,43	143,45
Kr. D.	89,96	89,96	89,98	89,98	89,90	89,96	89,98	90 —	89,96	89,95
Kr. N.	86,93	86,93	86,965	86,92	86,95	86,92	86,91	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv.	119,81	119,81	119,85	119,83	119,75	119,82	119,84	119,90	119,83	119,80
Fol.	172,50	172,43	172,45	172,47	172,50	172,52	172,48	172,55	172,52	172,50
Fr. B.	12,46	12,465	12,4675	12,467	12,465	12,47	12,46725	12,48	12,46	12,47
Franco francese	126,69	126,695	126,71	126,70	126,70	126,70	126,69	126,70	126,69	126,70
Lst	1742,01	1741,90	1742 —	1742,125	1741,50	1741,81	1742,10	1742 —	1741,90	1742 —
Dm. occ.	154,92	154,95	154,95	154,97	154,92	154,93	154,965	155 —	154,93	154,96
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,035	24,034	24 —	24,04	24,035	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,71	21,72	21,73	21,72	21,70	21,71	21,71	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 16 gennaio 1963

Rendita 5 % 1935	114,425
Redimibile 3,50 % 1934	93,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1963

1 Dollaro USA	620,796
1 Dollaro canadese	576,662
1 Franco svizzero	143,45
1 Corona danese	89,98
1 Corona norvegese	86,915
1 Corona svedese	119,835
1 Fiorino olandese	172,475
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,695
1 Lira sterlina	1742,112
1 Marco germanico	154,967
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 4446 del 24 dicembre 1962, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dall'Ente nazionale delle Tre Venezie un immobile rurale sito in Legnaro, al prezzo di lire 22.878.000, descritto in catasto ai mappali numeri 204, 132, 146, 133 (porzione), 130 (porzione) foglio VII, della superficie di ettari 11.43.91.

(256)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 10 luglio 1935, n. 1252 R/Gab. con cui alla sig.ra Schwarz Anna, nata a Meltina il 18 aprile 1910 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Neri;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 marzo 1962 dal sig. Neri Carlo Luigi, figlio della predetta in atto residente a Meltina;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 29 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la Provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 10 luglio 1935, numero 1252 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla suindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Neri Carlo Luigi, nato a Bolzano il 18 luglio 1938 e residente a Meltina viene ripristinato nella forma tedesca di Schwarz.

Il sindaco del comune di Meltina provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma III, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 dicembre 1962

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(252)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ancona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ancona nell'ordine appresso indicato:

1. Sanna dott. Orazio . . . . . punti 90,04 su 132
2. Guernieri dott. Angelo Maria . . » 96,13 »
3. Abbaticchio dott. Pietro . . . » 95,36 »
4. Palladino dott. Saverio . . . » 91,09 »
5. Palmieri dott. Francesco . . . » 90,50 »
6. Curzi dott. Dino . . . . . » 90,09 »
7. Durano dott. Giustino . . . . » 89,86 »
8. Polazzi dott. Tito . . . . . » 89,50 »
9. Madau Diaz dott. Gaetano . . . » 88,50 »
10. Marchica dott. Gaetano . . . » 88,36 »
11. Sardo dott. Gabriele . . . . » 87,86 »
12. Monti dott. Giuseppe . . . . » 87,72 »
13. Perta dott. Angelo . . . . . » 87,50 »
14. Romano dott. Antonio . . . . » 86,90 »
15. Frajese dott. Vittorio . . . . » 86,50 »
16. Basso dott. Luigi . . . . . » 85,63 »
17. Gaetti dott. Giuseppe . . . . » 84,95 »
18. Menduni dott. Attilio . . . . » 83,86 »
19. Radessi dott. Nicolò . . . . » 82,63 »
20. Merolli dott. Rocco, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 82,50 »
21. Garzi dott. Mariano . . . . » 82,50 »
22. Oppici dott. Onelio . . . . . » 80,50 »
23. Ferraro dott. Domenico . . . . » 79,81 »
24. Riano dott. Enrico, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 79,68 »
25. Pianigiani dott. Quintilio . . . » 79,68 »
26. Verghetti dott. Pietro . . . . » 79,27 »
27. Chiarello Salvatore . . . . . » 79 — »
28. Martegani dott. Aldo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 . . . . » 77,59 »
29. Succi Cimentini dott. Flobert . . » 77,59 »
30. Campanelli dott. Giovanni . . . » 77,09 »
31. Di Palma dott. Leucio . . . . » 76,77 »
32. Salvati dott. Arnaldo . . . . » 76,36 »
33. Zaffarano dott. Michele . . . . » 75,31 »
34. Balducci Ottavio . . . . . » 75 — »
35. Novaga Arvedo . . . . . . » 74 — »
36. Zuanni dott. Federico . . . . » 73,72 »
37. Tossi dott. Carlo . . . . . » 73,13 »
38. Bonasia dott. Michele . . . . » 72,50 »
39. Mangano dott. Gaetano . . . . » 70,81 »
40. Di Santo dott. Angelo . . . . » 70 — »
41. Di Conza dott. Beniamino . . . » 69,18 »
42. Facciolo Francesco . . . . . » 68,50 »
43. Aiello dott. Salvatore . . . . » 67,63 »
44. Silvano dott. Guido . . . . . » 67,27 »
45. Nobile Cosimo . . . . . . » 66,50 »
46. Napolino dott. Francesco . . . » 66,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: BISORI

(209)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Graduatoria generale del concorso per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 28 giugno 1962, con il quale è stata disposta la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è cenno;

Visto il proprio decreto 7 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 19 settembre 1962, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visto il proprio decreto 24 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 3 ottobre 1962, con il quale è disposta la nomina dei membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso in questione per le prove di lingue estere;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1962, con il quale è stata disposta la sostituzione di un membro supplente in seno alla Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso medesimo;

Viste le lettere dei signori Martinengo Luciano, Pozzo Ettore e Veccia Scavalli Gacomo, con le quali i medesimi hanno optato, rispettivamente, per le sedi del Canadà, dell'India e della Rhodesia ove intendono compiere la pratica commerciale;

Considerato che, in conseguenza delle opzioni di cui sopra, ai signori De Franchis Francesco, Drago Gastone e Salvemini Giacomo risultano attribuite, rispettivamene, le sedi dell'Iran, di Hong-Kong e degli U.S.A.;

Considerato inoltre che, in seguito alle predette assegnazioni, rimarebbero vacanti le sottosegnate sedi indicate nel concorso: Bolivia, Colombia, Corea del Sud, Filippine, Sudan, Viet Nam;

Ritenuto che la precipua finalità istituzionale del Fondo autonomo borse di pratica commerciale all'estero consiste nell'inviare all'estero giovani particolarmente versati nel commercio internazionale;

Considerato altresì che i signori Portone Servio Tullio e Vanasco Pocco, pur essendo risultati idonei, non potrebbero divenire assegnatari di una borsa per i Paesi prescelti — rispettivamente, Canadà o India e Canadà o U.S.A. — a seguito delle assegnazioni sopra indicate in favore dei vincitori che li precedono in graduatoria, signori Martinengo Luciano, Pozzo Ettore e Salvemini Giacomo;

Ritenuto pertanto opportuno attribuire ai medesimi una delle seguenti tre sedi fra quelle sopraindicate e rimaste vacanti e precisamente: Colombia o Filippine o Corea del Sud;

Viste le opzioni esercitate dagli interessati, rispettivamente per la sede della Colombia e per la sede delle Filippine;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti graduatorie di merito, formate dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di dodici borse di pratica commerciale all'estero, citato nelle premesse:

Canadà:

Martinengo dott. Luciano	punti 20,13
Salvemini dott. Giacomo	» 20,11
Portone dott. Servio Tullio	» 18,68
Vanasco dott. Rocco	» 17,59

Hong-Kong:

Pozzo dott. Ettore	punti 22,52
Drago dott. Gastone	» 18,89
De Franchis dott. Francesco	» 17,55

India:

Pozzo dott. Ettore	punti 22,52
Drago dott. Gastone	» 18,89
Portone dott. Servio Tullio	» 18,68

Iran:

De Franchis dott. Francesco . . . . punti 17,55

Rhodesia:

Veccia Scavalli dott. Giacomo . . . . punti 20,96

Stati Uniti d'America:

Martinengo dott. Luciano	punti 20,13
Salvemini dott. Giacomo	» 20,11
Vanasco dott. Rocco	» 17,59

Sudan:

Veccia Scavalli dott. Giacomo . . . punti 20,96

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati assegnatari di una borsa di pratica commerciale all'estero per il Paese a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) De Franchis dott. Francesco: Iran;
2) Drago dott. Gastone: Hong-Kong;
3) Martinengo dott. Luciano: Canadà;
4) Portone dott. Servio Tullio: Colombia;
5) Pozzo dott. Ettore: India;
6) Salvemini dott. Giacomo: Stati Uniti d'America;
7) Vanasco dott. Rocco: Filippine;
8) Veccia Scavalli dott. Giacomo: Rhodesia.

Art. 3.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto viene imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1963

Il Ministro: PRETI

(210)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 51409 del 15 aprile 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 1482 dell'1 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 15 settembre 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 549 del 21 ottobre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1. Silveri Gino	punti 60,5750
2. De Remigis Fernando	» 59,2825
3. Nucci Celestino	» 55,4850
4. Ciofani Florindo	» 54,8750
5. Di Renzo Luigi	» 54,5000
6. Cecchini Domenico	» 51,5700
7. Santilli Manlio	» 51,4500
8. Giorgi Panfilo	» 51,1500
9. D'Orazio Domenico	» 49,3900
10. Caracciolo Stefano	» 49,3250
11. Ciancarelli Gregorio	» 49,235
12. Gramenzi Francesco	» 48,0000
13. Del Gusto Claudio	» 47,5950
14. Castiglione Costantino	» 47,0000
15. Ippoliti Davide	» 45,0700
16. Del Fiacco Guido	» 44,9350
17. Scariglia Giampiero	» 41,5000
18. Rivo Michele	» 37,0000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale ed a quelli dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 31 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: STEFONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2797 di pari data al presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a due posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto n. 51409 del 15 aprile 1957;

Visto l'ordine con il quale i concorrenti hanno chiesto le sedi poste a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai veterinari sotto indicati, quali vincitori del concorso indicato nelle premesse, sono assegnate le seguenti sedi:

1) Siveri Gino: Avezzano;
2) De Remigis Fernando: Tagliacozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 31 dicembre 1962

Il veterinario provinciale: STEFONI

(189)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.